

Domani come il giusto processo nelle esecuzioni civili, a destra l'avvocato Giuseppe Campeis

Un libro sul giusto processo nelle esecuzioni civili dopo le riforme di Strasburgo

DOMANI ALLA CASA DELLA CONTADINANZA

Domani, venerdì, alle 16.30, in Castello a Udine, negli spazi della Casa della Contadinanza, sarà presentato il libro "Il giusto processo nelle esecuzioni civili" autori i legali Giuseppe Campeis e Giovanni De Cal, nell'ambito di un convegno. Modererà il professor Fabio Padovini, ordinario di diritto civile a Trieste. Interverranno, oltre agli autori, il professor Sergio Menchini, ordinario di diritto processuale civile a Pisa e Andrea Zuliani, magistrato del Tribunale di Udine.

GIUSEPPE CAMPEIS

Nell'era dei diritti fondamentali e della loro tutela multilivello un lavoro di 400 pagine fitte sulla espropriazione forzata e le altre forme di esecuzioni civili potrebbe apparire privo di senso.

Eppure proprio lì entrano in conflitto due diritti fondamentali contrapposti: da un lato, infatti, vi è quello del creditore di rientrare in possesso del suo patrimonio (diritto garantito, a livello unieuropeo, dal pri-

mo Protocollo Addizionale della Cedu, oltre che dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mentre dall'altro vi è quello del debitore di vedere compromesso il suo nella misura strettamente necessaria a tal fine (articoli 6 e 8 Cedu e articoli 47 e 8 Cdfue).

A livello dei principi, nel processo esecutivo civile convivono quello di effettività (della tutela già riconosciuta dall'ordinamento stesso), da una parte, e quello di proporzionalità.

dall'altra; le regole che presiedono al bilanciamento e alla salvaguardia di questi diritti, riconosciuti a tutela di contrapposti interessi, costituiscono la disciplina dello svolgimento

del "giusto" (articolo 111 Cost.) processo esecutivo.

Lo Stato, cui è affidato il "monopolio della forza", ha il dovere di tutelare il «diritto che discende dalla legittima aspettativa di ricevere il credito stabilito nella sentenza passata in giudicato», collocato dalla Corte di Strasburgo tra quelli fondamentali Cedu «al rispetto dei beni», di cui all'articolo 1, protocollo 1 (cfr. sentenza 3 aprile 2008, numero 3236, Ponomariov c. Ucraina).

D'altra parte, a chi viene invaso nella sua vita privata e familiare, oltre che privato della proprietà (contro la - o a prescindere dalla - sua volontà e senza sua collaborazione), deve essere assicurato che ciò avvenga senza violazione dei suoi diritti, anch'essi fondamentali, nell'osservanza cioè di stringenti regole e sotto il controllo di un giudice "equo" (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo 20 luglio 2001, n. 30882, Pellegrini c. Italia), in un processo "giusto" (articolo 111 Cost.). Al diritto a un recupero efficiente del credito (tanto in termini di tempo che di costi), coll'innovativo corollario di quello alla trasparenza (inteso nel senso di diritto di cono-

scere la consistenza patrimoniale del debitore), entrambi ascrivibili all'articolo 6 Cedu (sul presupposto che la mancanza di strumenti d'informazione sulla legittimerebbe dubbi sul "giusto processo" esecutivo), fa da pendant il diritto al rispetto della dignità e della vita privata del debitore (di cui all'articolo 8 Cedu).

La tutela dei creditori, quindi, dovrebbe essere ragionevolmente rapida e stabile, e l'ingiustizia dell'esecuzione poco frequente.

È emerso dal nostro lavoro che sotto la spinta dei principi affermati a livello unieuropeo, come interpretati in particola-

re dalla Corte di Strasburgo (vincolanti anche per la Corte del Lussemburgo), il legislatore e la giurisprudenza nazionali hanno avviato e realizzato un importante ammodernamento del processo esecutivo.

Il volume che presentiamo ambisce a porsi per l'operatore dei nostri giorni - e auspicabilmente anche dei prossimi - come uno strumento che gli offra la possibilità di orientare compiutamente l'attività di avvocato, magistrato, professionista delegato, cancelliere, ufficiale giudiziario, custode o altro, consentendogli un'azione consapevole «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» (articolo 117, comma 1. Cost.). —

